

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4745 del 18/09/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RDB.ITA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 4. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4949 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RDB.ITA S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 4. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 297 del 19.1.2018 con cui la SAC di Arpae di Piacenza adottava, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RDB.ITA S.p.A.** (C.FISC. 01938660675) - avente sede legale in Comune di Atri, Loc. Casoli di Atri, Contrada Stracca snc. (TE) - per l'attività di *"realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)"* svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal del Comune di Alseno con Provv. Unico n. 678 del 20.1.2018. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 3 scarichi di acque reflue (**S1** ed **S3** di acque reflue domestiche, **S2** di acque reflue industriali) in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza della Ditta **RDB.ITA S.p.A.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con nota del 16/5/2018 (prot. ARPAE n. 7856 di pari data), con la quale la Ditta in oggetto comunicava l'eliminazione di uno dei due punti di emissione relativi all'impianto di betonaggio a seguito di una diversa configurazione di progetto e l'ampliamento di una porzione dello stabilimento con una ridefinizione del tracciato della rete fognaria esistente relativa allo scarico S3 di acque reflue domestiche;

PRESO ATTO che:

- a seguito della nuova configurazione sarà eliminata l'emissione E2 che presidiava tre sili. Con la nuova configurazione vi sarà una sola emissione (E1) a presidio di tutti i sei sili previsti che saranno connessi a coppie (in serie);
- il camino E1 avrà una altezza di 8,5 m, inferiore a quella originariamente prevista in 24 m;
- con l'eliminazione di E2 cambia la numerazione delle emissioni convogliate in atmosfera;
- la modifica non comporta la variazione di gestione degli scarichi esistenti e già autorizzati in quanto viene cambiata solo la configurazione della rete fognaria relativa allo scarico S3 di acque reflue domestiche come indicato nell'elaborato AUA_SC5_PLANIMETRIA RETE ACQUE dell'Aprile 2018 (rev 3);

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, limitatamente alle disposizioni riguardanti le emissioni in atmosfera, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni nonché alla luce delle metodiche recentemente indicate per i campionamenti delle emissioni;

TENUTO CONTO che il comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede che in occasione del rinnovo e dell'aggiornamento dell'autorizzazione debba essere data informazione al Comune interessato, il quale può esprimere parere entro i trenta giorni successivi e che, pertanto, si possa procedere all'aggiornamento dell'AUA vigente nonostante l'espressione di alcun giudizio da parte del Comune il quale è stato

adeguatamente informato circa l'intervento proposto dalla ditta in oggetto, dal momento che la comunicazione di modifica non sostanziale è pervenuta dal medesimo Ente;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RDB.ITA S.p.A.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 297 del 19.1.2018, e rilasciata dal SUAP alla **RDB.ITA S.p.a.** (C.FISC. 01938660675) - avente sede legale in Comune di Atri, Loc. Casoli di Atri, Contrada Stracca snc. (TE) - per l'attività di "realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)" svolta nello stabilimento sito in Comune di Alseno, Via Emilia Ovest n. 4, per effetto delle modifiche previste allo stabilimento, sostituendo:

A) il punto 2. del dispositivo della D.D. n. 297 del 19.1.2018, riguardante le emissioni in atmosfera, con il seguente:

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI BETONAGGIO

Portata	1600	Nm ³ /h
Durata massima annua	250	gg/a
Durata massima giornaliera	1,5	h/g
Altezza minima	8,5	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 LOCALE CALDAIA - GENERATORE DI VAPORE "NAVAL – 5610" - POTENZA 2092 KW

Portata 2400 Nm³/h
Durata massima annua 180 gg/a
Durata massima giornaliera 8 h/g
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 LOCALE CALDAIA - GENERATORE DI VAPORE "BONO – SM 500/PA" - POTENZA 3488 KW

Portata 4800 Nm³/h
Durata massima annua 180 gg/a
Durata massima giornaliera 8 h/g
Altezza minima 11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE DIFFUSA – APPROVVIGIONAMENTO INERTI IN TRAMOGGIA DI CARICO

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, conformemente a quanto indicato nel progetto ed a quanto disposto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- b) il combustibile utilizzato deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
 - per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3 primo periodo;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni **E1, E3 ed E4** devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) fermo restando il rispetto del limite di emissione di **materiale particolare e di ossidi di zolfo** stabiliti per **E2 ed E3**, il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla ricerca di detti inquinanti, essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere

riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

- h) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per il camino E1 ed i monitoraggi da effettuarsi in sede di messa a regime, i monitoraggi periodici a cura del gestore possono essere non essere effettuati a condizione che sul rispettivo filtro sia installato un pressostato differenziale atto alla verifica del suo buon funzionamento;
- i) **per gli impianti di combustione generanti le emissioni E2 ed E3, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- j) **entro un mese dal rilascio del presente atto il gestore dovrà provvedere a fornire ad Arpae tutti gli Elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- k) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui all'emissione E1 è fissato a **nove mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 297 del 19.1.2018;
- l) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui all'emissione E1 è fissato a **dieci mesi** dalla data dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 297 del 19.1.2018;
- m) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi alle **emissioni E1, E2;**
 - ad almeno un autocontrollo ad **E3 ed E4** mirante alla determinazione della portata e della concentrazione degli ossidi di azoto e di zolfo;
- n) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- B) il punto 3. del dispositivo della D.D. n. 297 del 19.1.2018, riguardante lo scarico di acque reflue industriali, con il seguente:
3. **di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; i limiti devono essere rispettati nel pozzetto di campionamento fiscale indicato con "PF 2" nell'elaborato AUA_SC5_PLANIMETRIA RETE ACQUE dell'Aprile 2018 (rev 3);**

2. **di dare atto** che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con Determinazione Dirigenziale n. 297/2018 e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente
dott.sa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.